



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile-Fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| dott. Rossella Talia | Presidente |
| dott. Barbara Vacca | Giudice rel. ed estensore |
| dott. Maria Cecilia Branca | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a carico della ditta individuale **ITALIA TUBI DI FACCHINI PIETRO** (C.F. FCCPTR52D03G210E - P.IVA 01776830406 - numero REA FO-307688), con sede risultante dal Registro Imprese in Savignano Sul Rubicone, via Nazario Sauro n.15, ma attualmente corrente in Borghi via Roma n. 103 con P.IVA 01660520402

Letta l'istanza di fallimento depositata in data 30/09/2021 dalla **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FORLÌ** in persona del sostituto procuratore dott. FABIO MAGNOLO

nei confronti di

DITTA ITALIA TUBI DI FACCHINI PIETRO (C.F. FCCPTR52D03G210E - P.IVA 01776830406 - numero REA FO-307688), con sede risultante dal Registro Imprese in Savignano Sul Rubicone, via Nazario Sauro n.15, ma attualmente corrente in Borghi via Roma n. 103 con P.IVA 01660520402, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco MARONI con studio legale a Savignano sul Rubicone



via Garibaldi n.31

OSSERVA

Con istanza depositata ai sensi degli artt. 6 e 7 l.fall. la Procura della Repubblica di Forlì ha chiesto dichiararsi il fallimento della ditta individuale ITALIA TUBI DI FACCHINI PIETRO riferendo che nell'ambito del procedimento penale RGNR n. 2824/2019 mod. 21 ne era emerso lo stato di insolvenza, non apparendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e risultando superate le soglie di cui all'art. 1 l.fall. a fronte della reiterata omissione nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali, dell'inattività negli esercizi successivi al 2016, nella presenza di debiti tributari per € 1.591.673,61, nell'assenza di liquidità e presenza di ricavi, riferiti al 2018 di € 607.767, significativamente inferiori rispetto al debito tributario.

La società convenuta si è costituita in giudizio in data 12/11/2021 al solo scopo di eccepire la tardività della notifica avvenuta il 04/11/2021 rispetto all'udienza fissata per il 15/11/2021, con conseguente assenza del termine di 15 giorni per la difesa e con richiesta di rinvio dell'udienza.

Disposto il rinvio al 17/01/2022 la convenuta si è limitata a depositare in data 13/01/2022, una nota di trattazione di poche righe con richiesta di rigetto dell'istanza di fallimento e ad allegare una sentenza penale di assoluzione, senza produrre la documentazione contabile richiesta nel decreto di fissazione di udienza né prendere posizione sui requisiti di fallibilità.

Gli atti sono stati quindi rimessi al Collegio per la decisione.

L'istanza di fallimento della Procura merita accoglimento.

Va innanzitutto riconosciuta la legittimazione del Pubblico Ministero che, ai sensi dell'art. 7 l.fall., è legittimato a chiedere al Tribunale il fallimento di una società



qualora lo stato di insolvenza risulti nel corso di un procedimento penale in corso. Nel caso in esame, nel ricorso depositato in data 30/09/2021, il P.M. ha chiaramente spiegato che lo stato di insolvenza era emersa nell'ambito del procedimento penale in corso RGNR n. 2824/2019 e ciò è sufficiente per ritenere il Pubblico Ministero legittimato a presentare l'istanza di fallimento.

Benché nulla sia stato eccepito al riguardo dal convenuto, è opportuno evidenziare che l'avvenuta assoluzione di Facchini Pietro, come risultante dalla sentenza prodotta n. 265/2021 emessa in data 25/02-18/03/2021, è priva di qualsiasi rilevanza. Come si evince dalla lettura di tale sentenza, la stessa era riferita ad un diverso procedimento penale, RGNR 5388/2018, riguardante una presunta evasione di IVA riferita all'anno d'imposta 2012.

L'assoluzione del Facchini in tale procedimento penale non ha alcuna attinenza con le valutazioni da effettuare nella presente sede che riguardano la sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di fallimento.

Iniziando dai requisiti soggettivi, è incontestato il fatto che il Facchini svolga attività d'impresa e sia iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, avendo ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso di materiali in ferro ed altri, con inizio dell'attività sin dal 2006.

Nel triennio anteriore all'istanza di fallimento risultano inoltre superate ampiamente le soglie di cui agli artt. 1 e 15 l. fall. come risulta dalla documentazione fornita dal PM e come evincibile dalla certificazione fornita da Agenzia delle Entrate-Riscossioni, dalla quale emergono debiti per € 3.109.074,69 per cartelle esattoriali ed avvisi di addebito.

Passando alla valutazione in ordine allo stato di insolvenza, ritiene il Tribunale che gli elementi forniti dal Pubblico Ministero, unitamente all'elevatissimo debito



erariale siano del tutto sufficienti ad affermare che la ditta Facchini Pietro si trovi in stato di evidente incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni e che ricorrano, dunque, le condizioni di cui all'art. 5 l.fall. per dichiararne il fallimento.

p.q.m.

DICHIARA

il fallimento della ditta individuale **ITALIA TUBI DI FACCHINI PIETRO** (C.F. FCCPTR52D03G210E - P.IVA 01776830406 - numero REA FO-307688), con sede risultante dal Registro Imprese in Savignano Sul Rubicone, via Nazario Sauro n.15 ma attualmente corrente in Borghi via Roma n. 103 con P.IVA 01660520402, avente per oggetto attività di commercio di materiale in ferro e non ferroso;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa **BARBARA VACCA** e curatore il dott. **MICHELE BOLOGNESI** con studio in Cesena, via F.lli Bandiera n. 5, iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti Contabili di Forlì-Cesena;

ORDINA

A Facchini Pietro di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

FISSA

il giorno **12/05/2022, ore 09:30**, per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui



sopra per la presentazione secondo le modalità previste dall'art. 93 l.fall. (trasmissione all'indirizzo p.e.c. del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 92 l.fall.) delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendica di beni mobili o immobili.

DISPONE

che la presente sentenza sia notificata, comunicata, pubblicata e trasmessa secondo quanto previsto dall'art. 17 L.F. (come novellato dal D.Lgs. n. 169/2007) a cura della cancelleria entro il giorno successivo al deposito.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 20/01/2022

Il Presidente

dott. Rossella Talia

Il Giudice rel. ed estensore

dott. Barbara Vacca

